IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto Provvedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura socio-sanitaria denominata RSA"CLINICA S. ANTONIO", sita nel Comune di Frosinone, Via Marittima, 228, e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., in favore della Società "Clinica S. Antonio S.r.l." (P. IVA 00175180603) con sede legale in Frosinone, Via Marittima, 228.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 il dott. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.

Segue o	lecreto	n.
~~~~	e o i o i o	A.L.

 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Nuovo Patto per la Salute 2010 – 2012 con la quale, all'art. 13 comma 14, si stabilisce che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto, restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010);

VISTA la L.R. 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art.11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)" e, in particolare, l'art. 8 concernente le misure di attuazione del Patto nazionale sulla salute;

VISTO il R.R. 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. b), della LR 3 marzo 2003, n. 4" (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la L.R. 11 agosto 2008, n. 14 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*, *a norma dell'art*. 1 della legge 23.10.92, n. 421", ed in particolare l'art. 8-quater, commi:

- 1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti... La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative;
- 2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali..;
- 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati.

L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0017 del 9 marzo 2010 "Atto ricognitivo di cui al decreto commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) numero 1 della LR 4/2003";

VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 limitatamente all'allegato 2 allo stesso concernente "Requisiti ulteriori per l'accreditamento";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0111 del 31 dicembre 2010 "Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009 recante "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 - 2012" - integrazioni e modifiche";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

TENUTO CONTO che con il citato Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090 del 10 novembre 2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi del richiamato art. 1 (commi da 18 a 26) della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da Lait S.p.A;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)"

VISTA la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l'art.1, comma 12;

**VISTA** la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto "Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125;

VISTO il decreto del Commissario ad acta n U00314 del 05 luglio 2013 "Adozione della Proposta di Programmi Operativi 2013- 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio.";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii." con il quale si è:

A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

#### DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo":

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012"Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale" che, tra l'altro:

"ridefinisce lo stato dell'offerta complessiva delle strutture residenziali e semiresidenziali di Mantenimento - RSA e relativo fabbisogno";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente "Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi";

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0090/2010:

- le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
- per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

**CONSIDERATO** che la casa di cura S. Antonio di Frosinone è stata autorizzata con Decreto Prefettizio Prot. n. 48376 div. 3.1 del 05/01/1957;

Segue	decreto	n.

**CONSIDERATO** inoltre che con atto di Giunta Regionale – Assessorato Sanità – Igiene – Ambiente, Repertorio atti n. 674 del 17/01/1978 è stato sottoscritto l'accordo convenzionale fra la Regione Lazio e la casa di cura S. Antonio di Frosinone relativamente a n. 28 posti letto di assistenza e riabilitazione;

**TENUTO CONTO** che l'art. 11, comma 3 della L.R. 20 Settembre 1993, n. 55 "Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412" prevedeva che le case di cura per lungodegenti già convenzionate potessero presentare "domanda di riconversione, corredata da idonea documentazione, per almeno il 15 per cento dei posti letto in posti residenza sanitaria assistenziale";

VISTO l'allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 1997, n. 2499 "Primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Leggi regionali 41/93, 55/93 e Regolamento Regionale 6 settembre 1994, n. 1" nel quale la "Clinica S. Antonio" risulta fra le "Case di cura per lungodegenza che hanno presentato domanda di riconversione in RSA (comma 3, art. II, L.R. n. 55/93)";

**CONSIDERATO** che con Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 1998, n. 1037 è stato preso atto del Verbale di intesa per l'avvio della riconversione in residenza sanitaria assistenziale di 28 posti letto di lungodegenza "*in regime convenzionale*" in n. 46 posti residenza di RSA;

VISTA la Determinazione n. D0253 del 31/01/2005 della Direzione Regionale Programmazione Sanitarie e Tutela della Salute con la quale la RSA "Clinica S. Antonio" sita in Frosinone, Via Marittima, 228, di proprietà della Società "Clinica S. Antonio S.r.l.", è stata autorizzata all'apertura ed al funzionamento per complessivi 40 posti residenza suddivisi

"in 2 nuclei di medio ed alto livello assistenziale destinati all'area della disabilità fisica e sensoriale e della senescenza"

**CONSIDERATO** che nelle premesse della citata Determinazione n. D0253 del 31/01/2005 tra l'altro viene dato atto che:

- con note Prot. nn. 23477 del 04/06/2004 e 48587 del 03/12/2004 il Direttore Generale della ASL di Frosinone ha trasmesso la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento presentata dalla Sig.ra Chiappini Orietta e relativa alla RSA "S. Antonio" di Frosinone, nonché i relativi pareri favorevoli;
- con comunicazione alla ASL di Frosinone del 01/12/2004 il Dott. Mino Rea nato a Bellegra (RM) il 27/07/1943 ha dichiarato di essere il Legale Rappresentante della Società "Clinica S. Antonio";
- con nota Prot. n. 111028 del 14/10/2004 l'Assessorato alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura ed il funzionamento della RSA "Clinica S. Antonio" di Frosinone;

**TENUTO CONTO** che, in merito al rappresentante legale della Società "Clinica S. Antonio S.r.l.":

 con Determinazione n. D1093 del 13/04/2006 si è preso atto della variazione del Legale rappresentante della Società "Clinica S. Antonio S.r.l." dal Dott. Mino Rea nato a Bellegra (RM) il 27/07/1943 al Dott. Bruno Paniccia nato a Sora (FR) il 06/12/1928;

 con nota del 08/03/2011, la Società suindicata ha comunicato che dal 02/03/2011 il nuovo rappresentante legale, in sostituzione del Dott. Bruno Paniccia, è la Dott.ssa Giovanna Paniccia, nata a Sora (FR) il 24/05/1965;

**TENUTO CONTO** in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle ASL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica dell'Azienda USL di Frosinone ha proceduto a sopralluogo il 12/12/2012, presso la sede della RSA "Clinica S. Antonio" gestita dalla Società "Clinica S. Antonio S.r.l.";
- "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'Azienda USL di Frosinone, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente con Prot. n. 974 del 13/07/2013;

RILEVATO che nella "Relazione esiti verifica" Prot. n. 955 del 10/07/2013 il Coordinatore della Commissione di Verifica, afferma che "Non si rinviene alcun atto di accreditamento successivo alle autorizzazioni soprariportate per l'attività di RSA. Si rinvengono invece schemi di accordo e relativi budget per il 2010, 2011, 2012.";

PRESO ATTO dell'attestazione di conformità del Direttore Generale dell'Azienda USL di Frosinone Prot. n. 974 del 13/07/2013, con cui si attesta che il presidio sanitario denominato RSA "Clinica S. Antonio", con sede operativa in Frosinone, Via Marittima, 228, gestita dalla Società "Clinica S. Antonio S.r.l." (P. IVA 00175180603), con sede legale in Frosinone, Via Marittima, 228, relativamente all'attività di:

"RSA livello prestazionale R2 (nucleo 1) 20 posti letto RSA livello prestazionale R3 (nucleo 2) 20 posti letto"

risulta in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e degli ulteriori requisiti per l'accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 con annessi allegati e ss.mm.ii. e DGR n. 636/2007;

**CONSIDERATO** che la sopracitata Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 1998, n. 1037 di riconversione della struttura è da intendersi quale atto di accreditamento dei posti in RSA;

CONSIDERATO che i competenti Uffici Regionali con nota Prot. n. 210570/GR/11/16 del 08/04/2014 hanno ritenuto opportuno richiedere all'Area Programmazione dei servizi territoriali e

#### IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria "se la RSA Clinica S. Antonio, gestita dalla Società Clinica S. Antonio srl di Frosinone è contemplata nei vigenti dati di fabbisogno assistenziale";

PRESO ATTO che con nota Prot. n. 258638/GR/11/15 del 05/05/2014 il Dirigente dell'Area Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria ha "confermato che la RSA Clinica S. Antonio, ricompresa peraltro tra le strutture oggetto di budget 2013 di cui al DCA n. U00101/2013, risulta inserita nei dati di fabbisogno assistenziale in materia di strutture residenziali per anziani non autosufficienti agli atti della scrivente area per n. 40 posti residenziali";

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 408520 del 15/07/2014 i competenti uffici regionali hanno ritenuto opportuno richiedere alla ASL di Frosinone i seguenti chiarimenti ed integrazioni documentali:

- "- in merito alla figura dell'Infermiere Dirigente, il 'possesso della qualificazione ed esperienza professionale prevista per accedere al livello D.S. (art. 12 del CCNL 7 aprile 1999) con la responsabilità delle attività assistenziali, organizzative ed alberghiere' ai sensi del cap. 4.1.1.c, DCA n.99/2012, nonché la relativa Iscrizione all'Albo degli Infermieri Professionali;
- la corrispondenza dei titoli richiesti per il Direttore Sanitario, in quanto la normativa vigente prevede che la direzione medica della Struttura sia affidata 'al Medico responsabile in possesso della specializzazione correlata alla tipologia dell'utenza (geriatra, fisiatra o altro specialista).' (cap. 4.1.1.c, DCA n.99/2012);
- copia del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) in corso di validità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone";

PRESO ATTO della nota prot. n. 427555/11/16 del 24/07/2014 con la quale è stato trasmesso:

- 1. l'"Attestato di conformità" del Direttore Generale della ASL di Frosinone prot. 12304 del 18/07/2014, in sostituzione del precedente attestato prot. 14280 del 12/07/2013, con il quale:
  - si conferma la configurazione dei 40 pp.rr. della RSA "Clinica S. Antonio" articolati come segue:

RSA livello prestazionale R2 (nucleo 1) 20 posti letto

RSA livello prestazionale R3 (nucleo 2) 20 posti letto

in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e degli ulteriori requisiti per l'accreditamento di cui al DCA n. 99/2012 e DGR n. 636/2007;

- si prende atto della variazione dal 02/03/2011 del rappresentante legale della Società "Clinica S. Antonio S.r.l." nella persona del dott.ssa Giovanna Paniccia, nata a Sora (FR) il 24/05/1965;
- 2. l'"Attestazione di Rinnovo periodico di conformità Antincendio" prot. n. 0002933 del 27/03/2013:
- 3. l'attesto di servizio della sig.ra Lancia Assunta, nata a Arce (FR) il 04/06/1960, alle dipendenze della "Clinica S. Antonio S.r.l." con la qualifica di Caposala dal 13/06/2005 come precedentemente comunicato con nota prot. n. 44408/53/05 del 01/04/2010 -, copia del Diploma di Infermiere Professionale rilasciato dal Centro Didattico Polivalente di Frosinone il 08/07/1993 e Certificato di Iscrizione al Collegio Provinciale IPASVI di Frosinone alla posizione n. 1518;
- copia del certificato di Iscrizione all'Ordine Provinciale dei Medici di Frosinone dal 02/08/1960 del Prof. Luigi Moscato, con numero d'ordine 560, in possesso delle seguenti specializzazioni:

- ortopedia e traumatologia Apparato Motore presso l'Università di Roma "La Sapienza" dal 17/11/1950;
- LD Clinica Ortopedica presso l'Università di Roma "La Sapienza" dal 03/09/1963;

**TENUTO CONTO** che il Prof. Luigi Moscato, nato a Livorno il 18/10/1923, ricopre l'incarico di medico responsabile presso la struttura socio sanitaria "Clinica S. Antonio" dal 01/04/2002;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per la struttura socio-sanitaria denominata RSA "Clinica S. Antonio", sita nel Comune di Frosinone, Via Marittima, 228 e al rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8–quater, comma 7 del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. in favore della Società "Clinica S. Antonio S.r.l." (P. IVA 00175180603), con sede legale in Frosinone, Via Marittima, 228 che gestisce la predetta struttura socio-sanitaria, relativamente all'attività di:

RSA di 40 posti residenza così suddivisi:

n. 1 nucleo da 20 p.r. tipologia assistenziale: Mantenimento A; n. 1 nucleo da 20 p.r. tipologia assistenziale: Mantenimento B;

VISTA la L.R. n. 30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

VISTO l'attestato di versamento effettuato dalla Società "Clinica S. Antonio S.r.l." tramite accredito su conto corrente del 25/07/2014 intestato alla Regione Lazio-Servizio Tesoreria, per un totale di Euro 708,07 relativo alla tassa di concessione regionale per il rilascio del provvedimento

#### **DECRETA**

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

1. rilasciare alla società "Clinica S. Antonio S.r.l." (P. IVA 00175180603), con sede legale in Frosinone, Via Marittima, 228, rappresentata legalmente dalla dott.ssa Giovanna Paniccia, nata a Sora (FR) il 24/05/1965, <u>l'autorizzazione all'esercizio</u> per la struttura socio-sanitaria denominata RSA "Clinica S. Antonio", sita nel Frosinone, Via Marittima, 228, per le seguenti attività sanitarie:

RSA di 40 posti residenza così suddivisi:

n. 1 nucleo da 20 p.r. tipologia assistenziale: Mantenimento A; n. 1 nucleo da 20 p.r. tipologia assistenziale: Mantenimento B;

2. rilasciare alla società "Clinica S. Antonio S.r.l." (P. IVA 00175180603), con sede legale in Frosinone, Via Marittima, 228, rappresentata legalmente dalla dott.ssa Giovanna Paniccia, nata a Sora (FR) il 24/05/1965, <u>l'accreditamento istituzionale</u>, ai sensi dell'art. 8–quater, comma 7 del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i., per la struttura socio-sanitaria denominata RSA "Clinica S. Antonio", sita nel Comune di Frosinone, Via Marittima, 228, per le seguenti attività sanitarie:

RSA di 40 posti residenza così suddivisi:

n. 1 nucleo da 20 p.r. tipologia assistenziale: Mantenimento A; n. 1 nucleo da 20 p.r. tipologia assistenziale: Mantenimento B;

- 3. prendere atto che il Medico Responsabile della RSA dal 01/04/2002 è il Prof. Luigi Moscato nato a Livorno il 18/10/1923, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici di Frosinone dal 02/08/1960 con numero d'ordine 560, in possesso delle seguenti specializzazioni:
  - ortopedia e traumatologia Apparato Motore presso l'Università di Roma "La Sapienza" dal 17/11/1950
  - LD Clinica Ortopedica presso l'Università di Roma "La Sapienza" dal 03/09/1963 ;
- 4. prendere atto che l'Infermiere Dirigente Responsabile della RSA è la sig.ra Lancia Assunta, nata a Arce (FR) il 04/06/1960, iscritta al Collegio Provinciale IPASVI di Frosinone al n. 1518, alle dipendenze della "Clinica S. Antonio S.r.l." con la qualifica di Caposala dal 13/06/2005;
- 5. di notificare il presente Decreto mezzo PEC all'indirizzo: clinica.s.antonio@pcert.postecert.it al legale rappresentante della Società "Clinica S. Antonio S.r.l." (P. IVA 00175180603), con sede legale in Frosinone, Via Marittima, 228, ASL di Frosinone, mezzo PEC a direzionegenerale@pec.aslfrosinone.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti - Sanità";
- 6. di dare mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.
- 7. di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
- 8. di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del direttore sanitario nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura, così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza ed in conformità a quanto attestato dal Direttore Generale con nota del 18/07/2014 prot. n. 12304.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i..

L'accreditamento istituzionale si intende rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992 comma 7, dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: "Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del

Segue decreto n.

#### IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso".

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti